

ad amministrare una istituzione, non possa essere eletto amministratore di altra istituzione caritativa.

Accetta la proposta del relatore, che trova consona ai principi ai quali si ispira la legislazione italiana e riconosce utile ed equa: dissente invece per quanto riguarda la seconda, specie per riguardo ai minori Comuni dove maggiore e quasi esclusiva è la influenza dei ministri di culto con cura d'anime, ed osserva che non è interdotta la partecipazione alle istituzioni caritative, ai sacerdoti, ma a quelli soltanto che hanno cura d'anime, i quali del resto potrebbero esservi ammessi ogni volta che essi stessi siano fondatori di qualche Opera pia o il fondatore stabilisca il loro concorso diretto.

La limitazione odierna che, del resto, non ha sollevato per quanto ricorda, opposizioni serie e che in diritto e in fatto esisteva anche sotto precedenti legislazioni, trova egli opportuna, non tanto per ciò che si riferisce alla gestione patrimoniale, quanto per la erogazione, che potrebbe venire subordinata a concetti, a norme, a prevenzioni che la carità pubblica non può nè deve avere. Ricorda in proposito qualche esempio nel conferimento di doti e nella distribuzione di sussidi a domicilio, dove parve non presiedesse soltanto il concetto della povertà o che questo fosse misurato ad una stregua molto angusta e ristrettiva.

Anche per quanto si riferisce alla terza proposta non concorda col relatore. Riconosce la benefica influenza che esercita la donna nella beneficenza ed ha perciò applaudito alla legge del 1890 che dischiuse le porte delle nostre istituzioni caritative a coloro che spesso ne furono le calde ispiratrici, e con l'opera pietosa, col consiglio passionato, con la gentilezza innata del sentimento seppero alimentare e tenere viva la fiamma della carità; ma nello stesso interesse della donna non crede conveniente sopprimere l'autorizzazione maritale per la responsabilità grave che la donna può incorrere partecipando alla amministrazione patrimoniale, per la quale occorrono esperienza pratica amministrativa e conoscenza di leggi positive, non infrequentemente mancanti o ad essa ignote. — Quanto utile e desiderato è il concorso della donna nella erogazione, dove prevale il sentimento e sono necessarie pazienza, indulgenza e bontà, altrettanto pregiudizievole potrebbe essere questo concorso nella gestione amministrativa, sia per l'amministrazione stessa dell'ente morale, sia, e più, per l'interesse economico della donna maritata, potendole mancare quella accortezza negli affari